



REPUBBLICA ITALIANA

|                                    |          |               |
|------------------------------------|----------|---------------|
| Originale sentenza                 | €        | 96,00         |
| Originale sent. Esecutiva digitale | €        | 16,00         |
| Diritti di cancelleria digitali    | €        | 13,10         |
| <b>Totale spese</b>                | <b>€</b> | <b>125,10</b> |

Il Direttore della Segreteria  
Dott.ssa Caterina Giambanco  
F.to Digitalmente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA                                      Presidente-relatore

Adriana PARLATO                                      Giudice

Salvatore GRASSO                                      Giudice

SENTENZA n. 341/2024

nel giudizio di conto, iscritto al n. 69498 del registro di segreteria, promosso con  
relazione n. 34 del 2024, nei confronti dell’agente contabile:

**FALZONE Patrizia, nata a Caltanissetta (CL) il 23 aprile 1965 (C.F. FLZPRZ65D63B429M) ed ivi residente in via Cavour n. 5**, rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di risposta, dall’avv. Giacomo Lo Presti del foro di Caltanissetta (C.F. LPRGCM56H11B486Q) ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dello stesso, nella casella PEC: giacomo.lopresti@avvocaticl.legalmail.it, nonché presso lo studio di quest’ultimo sito in Caltanissetta, nella via Libertà n. 86.

*con l’intervento della*

**Procura Regionale** presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti  
per la Regione siciliana

Esaminati gli atti e documenti di causa;  
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 9 ottobre 2024, il relatore, Pres. Anna Luisa Carra, il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. Alessandro Sperandeo, l’avv. Giacomo Lo Presti per l’agente contabile.

Ritenuto in

**FATTO**

**D)-** Con relazione n. 34/2024 resa sul conto giudiziale dell'economo del comune di Caltanissetta n. 64079 per l'esercizio finanziario 2019, depositato il 19 aprile 2021, il giudice istruttore ne chiedeva l'iscrizione a ruolo, segnalando che, a seguito dell'esame del conto, erano emersi profili di illegittimità ed irregolarità delle spese effettuate in difformità rispetto a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento del servizio di economato dell'Ente approvato il 22 aprile 2002.

In particolare, il giudice istruttore evidenziava che le spese economali ritenute irregolari ammontavano ad un totale di euro 2.062,37 oltre euro 136,92 per interessi, per complessivi euro 2.199,29, dettagliate nella relazione in apposito prospetto.

Il giudice istruttore premetteva che con nota istruttoria prot. 4877 del 14 dicembre 2022 era stato richiesto all'ente locale di trasmettere i seguenti documenti: regolamento di contabilità e regolamento del servizio economato vigenti all'epoca della gestione in oggetto; dati anagrafici e residenza dell'economo; verbali delle verifiche trimestrali di cassa effettuate dal Collegio dei revisori dei conti ed eventuali rilievi dell'organo di controllo; reversali e quietanze di versamento in tesoreria relative all'esercizio finanziario; delibere e/o determine di anticipazione dei fondi relativamente a tutto l'esercizio finanziario; elenco riassuntivo suddiviso per tipologia di spesa; documenti giustificativi ( buoni, fatture, ricevute).

Il giudice designato rappresentava che detta nota veniva riscontrata dall'ente con prot. 429 del 30 gennaio 2023; alla prima richiesta facevano seguito le

note istruttorie prot. 753 del 23 febbraio 2023 (riscontrata dal Comune con nota 970 del 13 marzo 2023) e la nota prot. 118 del 15 gennaio 2024 (riscontrata dall'ente con prot. 168 del 18 gennaio 2024).

Espletati gli adempimenti istruttori il giudice designato evidenziava una serie di spese che non risultavano riconducibili ad alcuna delle casistiche astrattamente compendiate dal citato art. 6 del Regolamento, contrarie ai consolidati assetti della giurisprudenza contabile e non qualificabili come “spese di rappresentanza” in considerazione sia dell'irriconeoscibilità del presupposto dell'accrescimento della reputazione dell'Ente verso l'esterno sia dell'assenza di motivazioni della spesa.

Il Magistrato relatore ha pertanto chiesto al Collegio, espletati gli adempimenti previsti dal Codice di giustizia contabile, di condannare l'agente contabile Falzone Patrizia a versare al comune di Caltanissetta la somma totale di euro 2.062,37, oltre euro 136,92 a titolo di interessi legali.

**II) –** Con decreto presidenziale veniva fissata l'udienza di discussione del 9 ottobre 2024 assegnandosi alle parti termine fino al 19 settembre per il deposito di atti e documenti in segreteria. Con PEC in data 30 marzo 2024 la polizia municipale di Caltanissetta restituiva la relata di notifica della relazione del magistrato istruttore e del decreto di fissazione dell'udienza al Comune di Caltanissetta– onerato della successiva comunicazione all'agente contabile.

**III)-** Con conclusioni dell'11 settembre 2024, il Pubblico Ministero, rilevando che le criticità segnalate dal Magistrato relatore sul conto risultavano provate dalla documentazione acquisita ed erano corroborate dalla consolidata giurisprudenza contabile in materia, ha aderito alla richiesta di condanna

dell'agente contabile Falzone Patrizia.

**IV)-** Con comparsa di risposta del 18 settembre 2024, l'agente contabile, in via preliminare, ha richiamato la giurisprudenza sul tema delle spese dell'economo con specifico riguardo alle spese di rappresentanza; ha quindi sostenuto che le spese contestate risultano conformi al regolamento comunale e ai principi posti dalla giurisprudenza della Corte dei Conti in tema di spese di rappresentanza. Nel dettaglio, per ciascuna spesa contestata l'agente contabile ha dettagliatamente argomentato in merito alla regolarità, producendo documentazione a supporto della prospettiva difensiva. Su ciascuna spesa si soffermerà la parte "in diritto" della presente pronuncia.

**V)-** All'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il difensore dell'agente contabile ha chiesto di dichiarare la legittimità e la regolarità del conto e, in subordine, laddove alcune spese dovessero essere ritenute irregolari, il discarico senza addebito per assenza dell'elemento psicologico della colpa grave. In particolare, l'avv. Lo Presti evidenzia, in ordine alle spese per l'acquisto di corone di fiori per cerimonie funerarie dei familiari di un assessore e di un consigliere comunale, che le stesse sono state espressamente ordinate dall'ufficio di gabinetto del sindaco; in proposito ricorda che il regolamento del servizio economale del 2002 prevedeva all'art. 3 l'effettuazione di spese di rappresentanza ordinate dal sindaco e con carattere di urgenza, come nella specie, peraltro per importi di modesta entità. Nel caso in esame la Falzone, vista l'imminenza del funerale, non avrebbe potuto esimersi dall'effettuare la spesa. Evidenzia poi che la convenuta è stata destinataria dell'incarico dagli inizi del 2018 senza alcuna esperienza nè formazione, e che ha operato alla luce di analoghi precedenti mai contestati ad

altri colleghi. Sottolinea, infine, che non può rinvenirsi alcuna colpa grave a fronte di una previsione regolamentare generica che dispone di effettuare la spesa se ordinata dall'ufficio di gabinetto del sindaco che ne valuta l'urgenza.

La Presidente dà la parola al PM che in ordine alle spese indicate ai nn. 3, 93, 118 e 124 riferite all'acquisto di corone di fiori per il decesso di parenti di amministratori dell'ente o di dipendenti richiama la sent. 17/2024 di questa Sez. e la sent. 192/2004 della Sez. I d'Appello, chiare nel ribadire che tali spese vanno affrontate con mezzi privati e che, conseguentemente, non possono essere discaricate. Richiama anche il parere della Sez. Controllo Lombardia n. 200/2016.

Per le spese n. 367 e 378 il PM sostiene che vi sono ampi margini per ritenerle regolari e lo stesso dicasi con riguardo alla spesa n. 4 vista l'eccezionalità della stessa con ricadute positive sul territorio del comune in termini economici di turismo e di industria. Infine, ribadisce il parere negativo per il discarico di tutte le altre spese.

La causa è stata quindi posta in decisione.

### **DIRITTO**

**1)-** In via preliminare, il Collegio osserva che, trattandosi di conto giudiziale depositato presso la Sezione il giorno 19 aprile 2021, trovano integrale applicazione al presente giudizio le previsioni poste dal Codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 174/2016, il cui allegato III (art. 2, comma 3, in particolare), già anteriormente alla novella introdotta dall'articolo 96, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, ha previsto che le disposizioni della Parte III del Codice si applichino ai conti giudiziali da presentare presso l'amministrazione di competenza a decorrere dalla data di

entrata in vigore dello stesso Codice.

**2)-** Al fine di valutare la correttezza dell'operato dell'agente contabile Falzone

Patrizia, quale economo del Comune di Caltanissetta per l'anno 2019, occorre

preliminarmente richiamare le disposizioni interne applicabili al caso in esame

e, precisamente, le norme del regolamento comunale per il servizio di

economato, approvato il 22 aprile 2002. Viene in rilievo l'art. 6 di tale

Regolamento che prevede: *“il servizio può provvedere al pagamento, entro il*

*limite di euro 516,46 IVA inclusa, per ciascuna tipologia di spesa, nell'ambito*

*degli stanziamenti del competente intervento, delle spese relative a:a)-*

*modulistica; b)- stampati; c)- materiale di cancelleria; d)- attrezzatura*

*informatica; e)- materiale di pulizia; f)- carta e valori bollati; g)- diritti,*

*canoni e simili; h). riparazioni, manutenzione e lavaggi di automezzi*

*dell'Ente; i)- piccole riparazioni di mobili, arredi, macchine; j)-*

*pubblicazione di avvisi; k)- acquisto libri, giornali, riviste; l)- spese di*

*rappresentanza; m)- rimborso spese di viaggio”.*

Sul piano procedimentale l'art. 9 del Regolamento prevede che: *“L'economo,*

*acquisita la richiesta da parte dei singoli settori ed accertatosi che la spesa*

*sia stata contabilmente rilevata, provvede ad avviare la procedure di spesa*

*nelle successive fasi dell'ordinazione e del pagamento [...] L'ordinazione*

*fatta a terzi deve contenere l'oggetto e la motivazione della spesa, il creditore,*

*l'ammontare della somma dovuta nonché i riferimenti al Regolamento*

*economale, al capitolo di bilancio e deve altresì verificare che la richiesta*

*soddisfi la fornitura completa e non costituisca una parte o un lotto di essa,*

*esaurendo così, in unica soluzione, lo scopo per cui è stata effettuata”.*

Sul tema delle spese economali, a livello legislativo va rammentato che l'art.

153, comma 7, del TUEL stabilisce che il regolamento di contabilità dell'Ente

*“prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare”.*

Ciò premesso, il Collegio osserva che le contestazioni formulate dal Magistrato relatore riguardano spese che, a suo avviso, non rientrano in alcuna delle categorie previste dall'art. 6 del Regolamento comunale e che, in particolare, neppure possono considerarsi “spese di rappresentanza”. Al riguardo, si rileva che il Comune di Caltanissetta, all'epoca dei fatti di cui è causa, non aveva un regolamento sulle spese di rappresentanza. Occorre pertanto verificare se gli esborsi indicati nella relazione possano confluire nella controversa categoria delle spese di rappresentanza, in ordine alla cui ammissibilità si è lungamente dibattuto nell'ambito della giurisprudenza contabile.

Va considerato che, in assenza di una normativa di carattere generale che definisca le spese di rappresentanza negli Enti locali, le coordinate sull'ammissibilità e sulla legittimità delle stesse sono state delineate dalla giurisprudenza della Corte dei conti, sia in sede di controllo che in sede giurisdizionale.

Invero, l'unica norma che ha individuato i caratteri fondamentali delle spese in argomento, allo scopo di disciplinare l'attività degli enti pubblici non economici, è quella dell'art. 92 d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, recante *“Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici”*, che prevede: *“1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell'ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche*

*relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali.*

*Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione dell'ente, all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere gli innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività.*

*2. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal presidente o dal direttore generale dell'ente nell'ambito delle rispettive competenze.*

*3. L'effettuazione delle spese di cui al presente articolo è disposta in conformità del regolamento all'uopo adottato da ciascun ente nel rispetto dei seguenti principi:*

*- iscrizione in bilancio di un apposito stanziamento di importo non superiore al tre per cento delle spese di parte corrente;*

*- correlazione tra spesa sostenuta e risultato perseguito;*

*- esclusione di ogni attività di rappresentanza nell'ambito dei rapporti istituzionali di servizio, anche se intrattenuti con soggetti estranei all'amministrazione;*

*- esclusione dall'attività di rappresentanza delle spese contrassegnate da mera liberalità”.*

**3)-** Bisogna pertanto tener conto della giurisprudenza formatasi sulla controversa categoria delle spese di rappresentanza; la posizione attualmente maggioritaria della Corte dei Conti tende ad ammettere l'effettuazione di tali spese quando, in conformità con le previsioni regolamentari interne all'Amministrazione, esse possiedano “uno stretto legame con i fini

*istituzionali dell'ente e rispondano alla necessità di una sua proiezione*

*esterna o di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei qualificati.*

*Lo stanziamento nel bilancio del comune ne costituisce uno dei presupposti,*

*così come l'eventuale determinazione in regolamenti o atti amministrativi*

*generali; tale circostanza, tuttavia, non rende ex se lecita la spesa, che dovrà*

*essere sempre finalizzata direttamente al pubblico interesse ed essere*

*correlata alle finalità istituzionali dell'ente pubblico” (così, Sez. Giur. Sicilia,*

*sent. n. 428/2019; v. anche Sez. Giur. Calabria, sent. n. 63/2017; Sez. Giur.*

*Sicilia, sent. n. 683/2020 nonché, per una disamina più articolata ed una vasta*

*ricognizione dei precedenti, Sez. Giur. T.A.A. sent. n. 16/2017).*

*La giurisprudenza della Corte dei conti, dunque, ha ritenuto che le spese di*

*rappresentanza debbano essere identificate con quelle relative a beni o servizi*

*acquisiti per la valorizzazione del ruolo e delle attività istituzionali svolte dagli*

*Enti nei confronti degli interlocutori esterni con i quali essi vengono in*

*contatto nell'espletamento delle proprie funzioni (ex multis, Sez. giur.*

*Campania, sent. n. 1080 del 10/07/2012 e n. 2102 del 10/07/2012, Sez. giur.*

*Basilicata, sent. n. 5 del 07/02/2017, Sezione controllo Lombardia,*

*deliberazione n. 5 del 09/02/2017).*

*Dette voci di costo devono essere finalizzate ad accrescere il prestigio e la*

*reputazione della singola pubblica amministrazione verso l'esterno in modo*

*confacente alle finalità pubbliche.*

*I requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza possono, quindi, così  
riassumersi:*

*- devono avere la finalità di mantenere o di accrescere il prestigio esterno*

*dell'ente, nel rispetto della loro diretta inerenza ai fini istituzionali;*

- devono essere connotate dall'eccezionalità dell'esborso rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa e la relativa attività non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 cost.; inoltre, *devono essere effettuate sulla base di obiettivi e criteri predeterminati con riferimento ai fini specifici dell'amministrazione e non secondo contingenti valutazioni operate di volta in volta;*

- devono essere caratterizzate da sobrietà e devono essere congrue, non potendo in ogni caso considerarsi congruo, ad avviso della giurisprudenza, mostrare prodigalità attraverso celebrazioni e rinfreschi; *“semmai è richiesto il contrario, ossia l'evidenza di una gestione accorta che rifugga gli sprechi e si concentri sull'adeguato espletamento delle funzioni sue proprie”* (Corte dei conti, Sez. giur. Abruzzo, n. 394 del 30/10/2008);

- non devono rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Ente e devono essere rivolte a soggetti estranei all'organizzazione e ai normali interlocutori istituzionali per l'esercizio delle proprie funzioni;

- devono essere giustificate e documentate, con analitica indicazione, per ciascuna di esse, delle finalità istituzionali perseguite, del rapporto di pertinenza tra attività dell'ente e spesa, della qualificazione del soggetto destinatario rispetto alla spesa, della sua natura e della sua legittima misura.

Va peraltro recepita l'impostazione giurisprudenziale favorevole alla valorizzazione di quanto utilmente ritratto dall'Amministrazione per effetto della condotta dell'agente, sicché non possono addebitarsi all'agente quegli esborsi che, pur presentando qualche irregolarità formale, soddisfano i summenzionati parametri di ammissibilità, risultano documentalmente giustificati e che hanno comunque apportato all'amministrazione pubblica una

*utilitas*, della quale si ritroverebbe ingiustificatamente arricchita, in caso di

condanna dell'agente contabile (cfr. sentenza di questa Sezione n. 501/2023).

Deve in ogni caso consentirsi all'agente contabile di potere provare in giudizio la legittimità delle spese sostenute.

**4.-** Tanto premesso, si procederà all'esame delle spese oggetto del deferimento da parte del Magistrato relatore, seguendo l'ordine delle argomentazioni difensive:

**a) - spese relative all'acquisto di fiori in occasione di funerali:**

- **buono n. 3** del 27 marzo 2019 di euro 50,00 (oltre euro 3,51 interessi) per corona funerale padre Sorce;

- **buono n. 93** del 14 maggio 2019 di euro 30,00 (oltre euro 2,06 interessi) per cesta per funerali dott. Gallo;

- **buono n. 118** del 31 maggio 2019 di euro 30,00 (oltre euro 2,06 interessi) per cesta fiori funerali Castellana;

- **buono n. 124** del 6 giugno 2019 di euro 30,00 (oltre euro 2,06 interessi) per cesta fiori funerali sorella assessore Andaloro;

In ordine a dette spese la difesa dell'agente contabile ha precisato che tutte le richieste sono state formulate con apposite note dell'Ufficio di gabinetto del Sindaco: per la prima spesa ha sottolineato l'importanza per il territorio nisseno della figura di Don Vincenzo Sorce, punto di riferimento per le attività avviate da "Casa Rosetta", per le cui esequie solenni, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. La deposizione della corona di fiori da parte del comune ha rappresentato la vicinanza della città all'evento. Per la seconda spesa ha precisato che il giornalista nisseno del Giornale di Sicilia il 10 maggio del 2019 si è tolto la

vita privando la città della sua “penna storica” e per tale motivo il Sindaco ha voluto esprimere il cordoglio dell’amministrazione con un cesto di fiori; le altre spese riguardano manifestazioni di cordoglio per il lutto dell’assessore Andaloro per la perdita della sorella e per il genitore del consigliere comunale Castellana.

Il Collegio, dopo avere esaminato la documentazione prodotta dall’agente contabile e le giustificazioni addotte, ritiene che solamente le spese per la corona in occasione del lutto cittadino proclamato per il funerali di Padre Sorce e quella per il giornalista nisseno dr. Gallo possano rivestire i requisiti della “rappresentanza dell’ente” e quindi consentire il discarico dell’agente contabile; le altre spese, invece, non possono farsi rientrare tra quelle di rappresentanza, in quanto le spese floreali per il decesso di parenti di amministratori non possono giustificare manifestazioni di cordoglio a carico delle finanze comunali, dovendo gravare su fondi privati.

La giurisprudenza della Corte dei conti sul punto è da anni univoca nell’escludere detta tipologia di spese da quelle c.d. di “rappresentanza” e, pertanto, l’agente contabile che ha avallato supinamente le richieste dell’ufficio di gabinetto non può essere discaricata dal relativo addebito.

**b) - spesa per delegazione Progetto Europa:**

Con riferimento al buono di prelevamento n. 4 del 18 marzo 2019 di euro 150,00 (oltre euro 10,52 per interessi), relativo all’acquisto di quattro confezioni di torrone per la delegazione del Progetto Europa, la difesa ha precisato che in occasione del progetto di partenariato europeo “Europe for citizen” che ha visto coinvolte cinque città europee, la città di Caltanissetta ha voluto consegnare ai rispettivi sindaci un prodotto dolciario tipico del luogo.

Il Collegio, valutata l'inerenza della spesa alle funzioni di rappresentanza del comune verso autorità straniere, il contenuto ammontare della stessa e l'imprevedibilità dell'acquisto, ritiene che l'agente contabile possa essere discaricato del relativo addebito.

***c) – spese per la Real Maestranza:***

-**buono n. 5** del 25 marzo 2019 per medaglia d'oro al decano Real Maestranza di euro 250,00 (oltre euro 17,48 per interessi);

- **buono n. 70** del 30 aprile 2019 per coppa in porcellana per il capitano della Real maestranza di euro 100,00 (oltre euro 6,91 per interessi);

il magistrato istruttore ha ritenuto le spese contrarie ai principi consacrati dalla giurisprudenza contabile in tema di utilizzo di fondi economali per medaglie/regalie legate ad eventi pubblici periodici e programmabili che non determinano alcun accrescimento del prestigio dell'Ente verso l'esterno.

La difesa, nel precisare che la richiesta dell'acquisto della medaglia era stata effettuata con nota del sindaco che prevedeva la consegna della stessa entro quattro giorni, ha sottolineato che *“ogni anno, la prima domenica di Quaresima, presso il teatro Regina Margherita, avviene la cerimonia del passaggio di consegne tra le cariche uscenti e quelle subentranti della Real maestranza: il presidente dell'Associazione chiede, come da tradizione, la consegna di una medaglia d'oro che verrà offerta, durante la cerimonia sopra menzionata, al decano della categoria che per la Settimana santa dell'anno di riferimento avrà l'onore di ricoprire le cariche capitanali nella tradizionale processione della Real Maestranza (...)”* Motivazioni analoghe sorreggono l'acquisto della coppa per il capitano della Real Maestranza, sempre in occasione delle celebrazioni della Settimana Santa.

La difesa, infine, ha richiamato la recente sentenza n. 190 del 20 marzo 2024

relativa al giudizio di conto n. 69338 a carico del precedente agente contabile

in carica nell'esercizio 2017, che per tali spese è stata discaricato.

In detta pronuncia la Corte ha osservato che le spese in questione sono state

effettuate in relazione ai riti e alle cerimonie della “*Settimana Santa di*

*Caltanissetta*”, che è espressione di un'antica tradizione particolarmente

sentita dalla cittadinanza con la partecipazione di tutte le Autorità: “*E' emerso*

*inequivocabilmente che da secoli le celebrazioni della Settimana Santa sono*

*una peculiarità e un momento importante della vita sociale, religiosa e*

*culturale (in senso ampio) della comunità nissena. E' chiaro che con tali*

*spese, che risultano rispondenti ai canoni della sobrietà e della pubblicità*

*dell'evento e si iscrivono in una storia secolare, si è dato un contributo al*

*mantenimento del prestigio dell'Ente e si sono rafforzati i legami tra la*

*comunità amministrata e le istituzioni. I riti in questione, così come*

*documentato, rappresentano un aspetto fondamentale della sensibilità*

*collettiva dei cittadini di Caltanissetta. In tale prospettiva, dunque, risultano*

*giustificati i doni offerti dalla al Capitano di Real Maestranza”*. Questo

Collegio, pur non discostandosi dalla richiamata pronuncia, non può esimersi,

tuttavia, dal sottolineare la correttezza del rilievo del magistrato istruttore in

ordine alla programmabilità delle citate spese, proprio in quanto si tratta di

manifestazioni tradizionali che si ripetono ogni anno e che necessariamente

comportano un'organizzazione dell'evento che va curata dall'ufficio e dal

dirigente a ciò preposto, tenuto ad assicurare per tutti gli acquisti inerenti alle

celebrazioni della Settimana Santa le ordinarie procedure di spesa nel rispetto

dei principi di economicità e rotazione negli affidamenti diretti, criteri invero

mortificati dalle richieste “urgenti” dell’ufficio di gabinetto che comportano il ricorso agli stessi operatori economici: la circostanza che tali spese siano fatte gravare annualmente sui fondi economici quali “spese di rappresentanza” conferma che le stesse vengono sistematicamente sottratte all’iter regolare di acquisto da parte del dirigente responsabile e, pertanto questo Collegio, nell’ottica del rispetto dei principi di buona amministrazione, non può che ribadire che non si tratta di spese che, per tipologia, rientrano tra quelle economiche. La consuetudine dell’amministrazione sul punto e l’inerenza della spesa alle celebrazioni tradizionali della città consentono di ritenere che la condotta dell’agente contabile non raggiunga la soglia della colpa grave e pertanto, nel caso in esame, si può pronunciare il discarico di dette spese.

***d)- spese per visita viceministro:***

**-buono n. 180** del 1° luglio 2019 per cesta di fiori Ufficio di gabinetto di euro 40,00 (oltre euro 2,70 per interessi). La difesa ha sottolineato che si è trattato di un addobbo floreale, richiesto con nota dell’ufficio di gabinetto, in occasione della visita del Vice-Ministro alle infrastrutture e trasporti Giancarlo Cancellieri. Il Collegio ritiene che tale spesa possa rientrare tra quelle di rappresentanza in quanto effettuata in occasione di visita istituzionale di un’autorità e non preventivabile.

***e) – spese per la Festa patronale:***

**- buono n.272** del 26 settembre 2019 di euro 28,50 (euro 1,88 interessi) per fiaccole (padelle romane);

**-buono n. 273** del 26 settembre 2019 di euro 22,90 (euro 1,51 interessi) per fiaccole;

**buono n. 274** del 25 settembre 2019 di euro 17,00 (euro 1,12 interessi) per

fiaccole;

**buono n. 277** del 29 settembre 2019 di euro 350,00 (euro 23,03) per addobbo

floreale simulacro S. Michele.

La difesa precisa che si tratta di spese richieste con apposite note dall'Ufficio di gabinetto in occasione delle celebrazioni per il Santo Patrono San Michele

Arcangelo, giorno in cui il simulacro viene portato in processione per le vie della città. Ogni anno gli acquisti di addobbi e quanto richiesto dalla Curia

sono stati curati dalla VII Direzione- Ufficio cultura. Nel 2019, prima

annualità della sindacatura Gambino sono stati curati dall'ufficio di gabinetto

del neo - eletto sindaco. Si è trattato di un evento non programmato.

Il Collegio ribadisce le stesse osservazioni svolte per le spese ricorrenti della

Real Maestranza, che competono alle strutture amministrative e non devono gravare sui fondi economici, essendo preventivabili e dovendo essere inserite

in un programma di manifestazioni annuali ricorrenti con contributo a carico

del Comune, nel rispetto delle regole di pubblicità e trasparenza, requisiti che

non possono essere assicurati mediante l'acquisto tratto sui fondi economici a semplice richiesta del sindaco.

Tuttavia, preso atto delle giustificazioni circa l'eccezionalità dell'acquisto da parte dell'ufficio di gabinetto e dell'inerenza della spesa alle funzioni

istituzionali celebrative del Santo Patrono il Collegio ritiene – nel caso

specifico - di non pronunciare addebito a carico dell'agente contabile, per difetto dell'elemento soggettivo della colpa grave.

***f) spese per la commemorazione dei defunti.***

- **buono n. 367** del 5 novembre 2019 di euro 400,00 per 7 corone di alloro e due ceste di fiori.

**-buono n. 378** del 13 novembre 2019 per corona di alloro cimitero dei “Carusi” di euro 35,00 (euro 2,27 per interessi).

*La difesa dell’agente contabile sottolinea che “il 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, al cimitero Angeli, il sindaco, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e del consiglio comunale, le autorità civili e militari, alla presenza del vescovo Mons. Mario Russotto, celebrano la commemorazione dei defunti deponendo delle corone di alloro nella tomba del sindaco Michele Abbate, di Rosso di San Secondo, nel sacrario delle vittime civili e davanti al cippo dei cauti in guerra. Una ghirlanda di fiori viene deposta dall’amministrazione comunale nelle tombe del Biangardi e del Tripisciano, artisti nisseni”.*

La spesa di cui al buono n. 378 è stata sostenuta per rendere omaggio al memoriale dei 65 minatori (tra cui 19 “carusi”) rimasti vittime dell’incidente del 12 novembre 1881.

La difesa precisa, quindi, che si tratta di spese sostenute nel rispetto dei principi di ufficialità, inerenza alle funzioni istituzionali e congruità.

Il Collegio, tuttavia, nel prendere atto delle giustificazioni fornite, non può che ribadire quanto già espresso per le spese celebrative annualmente ricorrenti che, essendo prevedibili, devono essere sostenute a carico dei capitoli di spesa assegnati alla struttura amministrativa competente per le celebrazioni alle quali l’amministrazione comunale intende contribuire, secondo un programma preventivabile, mediante selezione degli operatori economici interessati governata dal rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e pubblicità ed economicità e secondo regolari procedure di impegno e pagamento della spesa.

Nel caso concreto, tuttavia, il Collegio ritiene di dover scaricare l'agente contabile per difetto dell'elemento soggettivo della colpa grave in quanto ha seguito una prassi preesistente dell'ufficio di gabinetto del sindaco, ancorché non conforme ai principi di buona amministrazione.

***g) riunione di servizio sindaci.***

**Buono n. 414** di euro 10,00 per dieci caffè (euro 0,66 interessi).

La difesa precisa che si è trattato di una forma di ospitalità in occasione di una riunione di lavoro tra i rappresentanti dell'A.T.O. idrico.

Il Collegio, a prescindere dall'entità della spesa, ritiene del tutto estranea al concetto di "spesa di rappresentanza" quella sostenuta per "mera cortesia" nel corso di una riunione di lavoro o di una visita e che può riguardare caffè, acqua, bevande, piccola pasticceria, tutte spese che non "accrescono il prestigio dell'ente" ma costituiscono semplicemente manifestazione di mera cortesia o ospitalità (del tutto facoltative) che si intestano – a titolo personale – al Sindaco o al soggetto che ha ospitato la riunione, dovendo gravare, conseguentemente, su fondi privati, in quanto estranee alle finalità istituzionali.

Tale consapevolezza dovrebbe essere ben chiara all'agente contabile che avrebbe dovuto rifiutarsi di farla gravare sui fondi economici e pertanto, di detta spesa non può pronunciarsi il discarico.

***h) spese per auguri con autorità per festività natalizie.***

**-buoni nn. 450-451-452-453-454-455-457-464** per servizio catering per auguri con le autorità della città, per complessivi euro 458,97 (oltre 29,31 per interessi).

La difesa ha sottolineato che si è trattato di spese ordinate dall'ufficio di

gabinetto del sindaco e finalizzate al ristoro delle autorità invitate per lo scambio di auguri natalizi. In proposito vengono richiamate la deliberazione Corte conti Lombardia, Sez. controllo, n. 6 del 1/02/2021 e la sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 190/2024 cit.

In ordine a detta tipologia di spese il Collegio ritiene di dover operare alcune puntualizzazioni, non ritenendo che dette spese possano considerarsi, ex sé, caratterizzate dal requisito della “rappresentanza” ovvero volte ad accrescere il prestigio istituzionale dell’ente pubblico, per il semplice fatto che siano state ordinate dal sindaco e rivolte ad autorità istituzionali.

Proprio tenendo conto di quanto espresso nella citata deliberazione della Sez. Controllo Lombardia, che a p.6 esclude che possano essere considerate spese di rappresentanza “le spese di ospitalità effettuate in occasioni di visite di soggetti in veste informale e non ufficiale” il Collegio ritiene che lo scambio di auguri natalizi – ancorchè con autorità cittadine – non possa considerarsi “evento istituzionale dotato del carattere di ufficialità”, in quanto si tratta di consuetudine (del tutto facoltativa) che attiene ai rapporti personali tra soggetti che ricoprono ruoli apicali nelle istituzioni ( che ben potrebbe essere assolta mediante semplici biglietti augurali) e che non essendo legata ad un evento pubblico a carattere istituzionale non è volta ad accrescere il prestigio dell’ente locale; anche in questo caso si confonde il piano della “cortesia o ospitalità di carattere personale” con quello “istituzionale” che, invero, deve essere legato ad eventi o cerimonie significative sul piano istituzionale che ridondano effetti simbolici nei confronti della collettività; detto requisito deve escludersi con riferimento all’occasione conviviale dello scambio di auguri, la cui scelta è rimessa al Vertice istituzionale, che laddove ritiene di dover provvedere ad

un invito di ospiti per auguri natalizi (scegliendo menù e numero di partecipanti) deve provvedere con fondi propri, come accade normalmente in tutte le amministrazioni pubbliche, non potendo far gravare su risorse della collettività spese di tipo facoltativo e a carattere conviviale, rivolte ad una cerchia ristretta di persone.

Nel caso in esame, poi, l'entità della spesa non riveste neppure il requisito della sobrietà né risulta individuato il numero degli ospiti: pertanto, l'agente contabile si è limitata ad eseguire acriticamente le richieste dell'ufficio di gabinetto ( che è privo di poteri di spesa, trattandosi di organo politico) acquistando anche materiale di consumo ( bibite, bicchieri carta, rotoli panno carta, bicchieri etc...) per l'allestimento dell'evento senza disporre neppure dell'indicazione del numero dei partecipanti, circostanza che connota di estrema superficialità la condotta dell'agente stessa.

E' significativo sottolineare che proprio in assenza di un regolamento sulle spese di rappresentanza, che il comune avrebbe dovuto approvare in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 16, comma12, del D.L. 31 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, consentendo così all'organo collegiale consiliare di individuare sia le categorie di spese destinate alla c.d. "rappresentanza" che il budget complessivo assegnato per le stesse, l'operato dell'economo avrebbe dovuto essere ancora più attento e rigoroso, atteso che la mera provenienza della richiesta da parte dell'ufficio di gabinetto del sindaco non rende una spesa – per ciò solo – di "rappresentanza".

Il Collegio ritiene, pertanto, di non poter ammettere a discarico le relative spese.

**5.-** Sul piano dell'elemento soggettivo, il Collegio osserva che alla constatata

irregolarità delle spese sopra indicate consegue la responsabilità dell'agente contabile, che non ha diligentemente adempiuto gli specifici obblighi normativamente disciplinati (cfr. Corte dei conti, App. Sicilia sent. n.187/2021). Infatti, l'economo ha il preciso onere di verificare che il procedimento a monte del pagamento sia regolarmente finalizzato e che sia giustificato da un idoneo supporto documentale; deve ovviamente accertare che la spesa rientri fra quelle consentite dal regolamento economale e, in assenza dell'apposito regolamento per le spese di rappresentanza, rifiutarsi di procedere al pagamento per tutte quelle spese voluttuarie di tipo conviviale che non possono e non devono gravare sui fondi pubblici. L'inottemperanza nei termini sopra descritti è espressione di grave violazione di legge.

**6.-** In definitiva, per le ragioni sopra esposte, il Collegio deve dichiarare la irregolarità del conto e statuire di **non ammettere a discarico l'economo per spese di cui ai buoni 118, 124, 414, 450,451,452,453,454,455,457,464 per la complessiva somma di euro 563,06 (cinquecentosessantatre/06)** di cui euro 34,09 di interessi alla data della relazione istruttoria. Va quindi affermata la responsabilità contabile dell'agente Falzone Patrizia che è condannata al pagamento -in favore del Comune di Caltanissetta, dell'importo complessivo di **euro 563,06 (cinquecentosessantatre/06)** oltre gli interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo.

In considerazione della soccombenza, le spese del giudizio, quantificate come in dispositivo, sono a carico dell'agente contabile e in favore dell'Erario.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-condanna l'agente contabile Falzone Patrizia al pagamento -in favore del

Comune di Caltanissetta, dell'importo complessivo di **euro 563,06**

**(cinquecentosessantatre/06)** oltre gli interessi legali dalla data della presente

pronuncia fino al soddisfo;

-condanna l'agente contabile Falzone Patrizia al pagamento delle spese di

giudizio in favore dell'Erario quantificate in **euro 39,86.**

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024

Il Presidente -estensore

Anna Luisa Carra

*Firmato digitalmente*

Depositato in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 07 novembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

*Firmato digitalmente*

